

STATUTO

IL GIROTONDO DELLE MAMME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ODERZO TV PIAZZA CASTELLO 9/3

Numero REA: TV - 321959

Codice fiscale: 04089810263

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-09-2006 - Statuto completo	2
--	---

	F.to Marchesin Maurizio	
	F.to Gaspare Corocher	
	F.to Mariacristina Calogero	
	F.to Stefano Manzan (L.S.).	

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 845 DI RACC.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita la Società Cooperativa sociale denominata “Il GIROTONDO DELLE MAMME Società Cooperativa Sociale”.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Oderzo (TV).	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea con diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione so-	

3 di 33

per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di suo scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto - nei limiti consentiti dalla legge e con l'esclusione di attività dalla stessa riservate a specifici professionisti - le seguenti attività:

- servizi di assistenza a favore dei minori di età, a cominciare dalla prima infanzia e fino al raggiungimento dell'età per l'accesso alla scuola dell'obbligo;
- sostegno di assistenza psico-pedagogica, didattica ed educativa;
- promuovere e sostenere l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione sociale, culturale, razziale, religiosa, etnica, ecc.;
- promuovere e sostenere una nuova cultura dell'infanzia, nel rispetto dell'identità e della personalità del minore, nonché avviare tutte quelle iniziative e attività in grado di garantire la completa realizzazione della personalità dei bambini, favorendo l'integrazione degli stessi nella società;
- organizzare corsi di formazione;
- svolgere attività diverse finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate;
- animazione socio-culturale ed organizzazione del tempo libero;

	➤ organizzazione di gite (visite guidate a mostre, località e luoghi di di-	
	vertimento);	
	➤ servizi di custodia e compagnia di bambini ("baby sitting" e "baby par-	
	king") in strutture pubbliche, private e commerciali;	
	➤ servizi di assistenza alla terza età in centri diurni e residenziali;	
	➤ attività complementari ed affini previste negli scopi sociali.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività di natura so-	
	cio-educativa rivolta a bambini, adolescenti, adulti, famiglie, persone disabi-	
	li o svantaggiate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa può integrare la	
	propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La Cooperativa può altresì aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.	
	Solo come attività marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento	
	degli scopi sociali, la Cooperativa può altresì assumere interessenze e parte-	
	cipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni, specie se	
	svolgono attività analoghe o, comunque, accessorie all'attività sociale, con	
	esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di par-	
	tecipazioni riservate dalla legge a cooperative in possesso di determinati re-	
	quisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	La Cooperativa potrà avvalersi, a tal fine, di tutte le provvidenze messe in	
	essere dagli Enti Locali (Comuni, Province, Regioni, etc.), dallo Stato, dalla	
	Comunità Europea, da Privati o loro Enti ed utilizzare le prestazioni degli	
	organismi finanziari di tutti questi Enti o da essi controllati.	

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari, nei limiti consentiti dalla legge, ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Nell'esercizio delle suddette attività la Società potrà, inoltre, costruire o acquistare immobili da adibire a sedi, rappresentanze, succursali o simili per svolgere le proprie attività.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI E QUOTE

Art. 5 (Numero e requisiti dei soci)

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della Cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e dunque le persone fisiche, ed anche quelle non fisiche se il numero di soci è superiore a otto, ap-

partenenti alle seguenti categorie:

1) *soci prestatori*: persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile; i soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

2) *soci volontari*: persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 1991, n. 381;

3) *soci fruitori*: persone fisiche e non che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I soci operatori non persone fisiche (persone giuridiche, Enti ed Associazioni) devono prevedere nei loro Statuti il finanziamento, il sostenimento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della Cooperativa, salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse

	al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque	
	per un termine non superiore a cinque anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Con-	
	siglio di Amministrazione della Cooperativa, per tutto il periodo di perma-	
	nenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri	
	diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale cate-	
	goria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario	
	del suo inserimento nell'impresa;	
	b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli "standards" produttivi e qualitativi previsti dalla Cooperativa;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto	
	di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifi-	

	ca. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura	
	degli Amministratori nel libro dei soci.	
	Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenen-	
	za, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e	
	qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Am-	
	ministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fi-	
	sica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza o domicilio, data e luogo di	
	nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio-prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'atti-	
	vità di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa, nonché l'indicazio-	
	ne della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle	
	specifiche competenze possedute;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere né inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente sta-	
	tuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di con-	
	ciliazione e arbitrale contenuta negli artt. 36 e seguenti del presente sta-	
	tuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di concilia-	
	zione e arbitrale.	

	Se trattasi di cooperativa, società, associazione od enti, oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazio-	
	ne;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministra-	
	tori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve esse-	
	re comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro	
	dei soci.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla catego-	
	ria di appartenenza. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi	
	l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere	
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione	
	della sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati al-	
	l'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adot-	

	tate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dal Consiglio di Amministrazione:	
	a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai suc-	
	cessivi articoli 12 e 13;	
	b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la	
	precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultan-	
	te dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta	
	giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 8 (Quote)	
	Il capitale sociale è variabile ed è diviso in quote del valore nominale non in-	
	feriore a € 25 (venticinque) o, comunque, non inferiore a quanto previsto	
	dalla legge, nè superiore a € 100 (cento).	
	La quota di ciascun socio può essere rapportata alla quantità dei suoi apporti	
	di lavoro e/o delle sue esigenze di servizi, e viene determinata secondo	
	quanto stabilito dal regolamento.	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli	
	Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli	
	amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspiran-	
	te acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	

	to al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requi-	
	siti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente sta-	
	tuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie	
	del presente Statuto.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso non momentaneamente, e per	
	cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa ov-	
	vero per altri motivi da specificarsi eventualmente nell'apposito regola-	
	mento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata	
	con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Gli amministratori devono esa-	
	minarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro ses-	

	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consi-	
	glio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei	
	confronti del socio che:	
	1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali,	
	oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	2) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	3) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel ver-	
	samento del valore della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debi-	
	ti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;	
	4) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro/mutuali-	

	stico, causi significativi danni materiali o d'immagine alla Cooperativa, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;	
	5) nell'esecuzione del rapporto mutualistico ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;	
	6) venga a trovarsi nelle ipotesi previste dagli articoli 2286 e 2288, comma 1, del Codice civile;	
	7) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'autorizzazione di questa;	
	8) non ottemperi alle decisioni compromissorie dell'art. 38 dello Statuto.	
	L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti e, quindi, anche dell'eventuale rapporto di lavoro in essere.	
	Art. 11 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente rivalutata, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.	

15 di 33

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La Cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio – dovuto al rimborso della quota, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti – il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 (venticinque) - o comunque di valore non inferiore a quello previsto dalla legge - ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere almeno n. 40 (quaranta) azioni.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio stesso ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito ovvero provvederanno a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni.

Art. 17 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della Cooperativa, fatta eccezione per il socio sovventore persona giuridica, al quale potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 5 (cinque) voti in proporzione all'ammontare del conferimento effettuato. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti	

buiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 19 (Obbligazioni e strumenti di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2483 e degli artt. 2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti

finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Organi)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

a) ASSEMBLEA

Art. 21 (Competenze dell'assemblea)

Le decisioni dei soci, quali che siano le materie e gli argomenti su cui decidere, sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479, quarto comma, e dell'art. 2479-bis del codice civile.

L'assemblea delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge e su quelle sottoposte alla sua approvazione dagli amministratori o dai soci, ai sensi dell'art. 2479, primo comma, del codice civile.

Art. 22 (Convocazione)

L'assemblea viene convocata con comunicazione scritta, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, o con altro mezzo di comunicazione individuato dall'Organo Amministrativo, purché in ogni caso idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefacsimile ("fax") o posta elettronica, trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesi-

	mi, il numero fax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazio-	
	ne è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica	
	Italiana.	
	L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la se-	
	de sociale, purché in Italia.	
	Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costi-	
	tuita in presenza dei requisiti al riguardo richiesti dalla legge.	
	Alle assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone	
	che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno invitare.	
	Art. 23 (Intervento e voto)	
	Nelle assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da al-	
	meno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci ma, su decisione dell'Organo	
	Amministrativo, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di	
	voto.	
	La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza,	
	mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c.,	
	fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea, con	
	diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste per-	
	sonne così delegate non possono rappresentare altri soci.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; fatto salvo quanto disposto all'art 17, i soci perso-	
	ne giuridiche potranno avere fino ad un massimo di cinque voti.	
	Art. 24 (Presidente e verbalizzazione)	

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25 (Maggioranze e votazioni)

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, mentre, nelle altre convocazioni, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le assemblee deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

b) AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), nominati dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Qualora alla cooperativa partecipino dei soci sovventori, a tali soci è riservata la nomina di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23, penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono – alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica – tutti contemporaneamente. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il/i Vice-Presidente/i.

Art. 27 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestio-

	ne della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o	
	da esso demandati alla stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzio-	
	ni – ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in ma-	
	teria di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che inci-	
	dono sui rapporti mutualistici con i soci ovvero delle altre materie per legge	
	non delegabili – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato e-	
	secutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, nominare direttori generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali, anche non soci.	
	Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al	
	Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sul-	
	la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte	
	nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta do-	
	manda da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o posta elettroni-	
	ca da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. Nei casi	
	urgenti possono essere utilizzati anche altri mezzi, purché i consiglieri e sin-	
	daci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter-	

	venga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese	
	a maggioranza relativa dei voti.	
	Art. 29 (Integrazione del consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri prov-	
	vedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea	
	deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il qua-	
	le può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio Sindacale, gli amministratori sono tenuti a convo-	
	care l'Assemblea e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.	
	Art. 30 (Emolumenti agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il	
	parere del Collegio sindacale, se nominato, ripartire il compenso tra i singoli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuni di	
	essi.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe e dei po-	
	teri conferiti, anche ai consiglieri delegati, ai direttori generali, agli institori	
	ed ai procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova	

dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

c) COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Ad esso spetta il controllo legale, organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa; esso deve convocare l'assemblea in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, mentre può convocarla qualora ravvisi gravi fatti censurabili e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

TITOLO VII

PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33 (Patrimonio)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluito nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai so-

	ci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote di cui alla lettera b) del precedente articolo 7;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) dalle riserve indivisibili.	
	Art. 34 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali, fermo restando il disposto del penultimo comma del superiore art. 3, come segue:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della citata legge n. 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla	

	normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconosci-	
	mento del diritto alle agevolazioni;	
	e) il rimanente alle riserve indivisibili.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destina-	
	zioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non operatori, se esistenti.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non operatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci	
	non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci fi-	
	nanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità pre-	
	valente.	
	Art. 35 (Ristorni)	
	In aggiunta a quanto dovuto ai soci durante l'esercizio sociale, il Consiglio	
	di Amministrazione che redige il relativo progetto di bilancio, può appostare	
	in loro favore ulteriori somme al conto economico (ristorni), qualora lo con-	
	sentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea delibera l'approvazione del bilancio e la destinazione del ristor-	
	no, nel rispetto della normativa vigente e sottoforma di erogazione diretta	
	oppure come aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;	
	La ripartizione del ritorno ai singoli soci dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi fra la Cooperati-	
	va ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da ap-	
	provarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura de-	

	gli amministratori sulla base dei seguenti elementi, criteri e parametri (da	
	soli o combinati tra loro):	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) la qualifica / professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) la tipologia del rapporto di lavoro;	
	e) la produttività;	
	f) la quantità di servizi usufruiti e pagati;	
	g) il tempo di permanenza nella Cooperativa.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLE COMPROMISSORIE	
	Art. 36 (Clausola di Conciliazione)	
	Ogni controversia che dovesse insorgere tra la Società e qualsiasi tipo di so-	
	ci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed	
	alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività so-	
	ciale, sarà sottoposta, nei casi consentiti dalla legge, a conciliazione secondo	
	le previsioni della normativa vigente.	
	Art. 37 (Clausola Arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui	
	al D.Lgs n. 5/2003, salvo trattarsi di diritti non disponibili e salvo che sia	
	previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei	

	loro confronti.	
	La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione	
	espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Coo-	
	perativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di	
	amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesio-	
	ne alla clausola di cui al comma precedente.	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000 (quindicimila);	
	ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e se-	
	guenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, en-	
	tro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbi-	
	trale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o	
	dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali ca-	
	de la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notifi-	
	cata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1	
	del D.Lgs n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.	
	36 D.Lgs n. 5/2003 le parti di comune accordo possono convenire di auto-	
	rizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non	
	impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo ar-	

	bitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta	
	nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una consulenza tecnica ("C.T.U.") o in ogni altro caso in	
	cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamen-	
	to o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al	
	rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzio-	
	ne, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di	
	funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuo-	
	ve l'attivazione della procedura.	
	Art. 38 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata	
	esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla concilia-	
	zione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando in-	
	cida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o	
	quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Nomina liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Destinazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risul-	

tante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della citata legge n. 59/1992, e sue integrazioni e modificazioni.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al secondo comma dell'art. 2519 del

	Codice Civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo Am-	
	ministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle	
	norme relative alle Società per Azioni, sempre che nel frattempo il numero	
	dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti u-	
	nità.	
	F.to Simonetta Casonato	
	F.to Patrizia Delcarmine	
	F.to Anna Paola Perissinotto	
	F.to Siriana Rizzetto	
	F.to Silic Tatjana	
	F.to Vincenzo Cavallarin	
	F.to Moro Massimiliano	
	F.to Marchesin Maurizio	
	F.to Gaspare Corocher	
	F.to Mariacristina Calogero	
	F.to Stefano Manzan (L.S.).	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE	
	DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23	
	COMMI 3, 4 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82/2005, CHE SI TRA-	
	SMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.	